



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 402

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 19 febbraio 2025

## I N D I C E

### Commissioni riunite

- 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* (\*)

### Commissioni permanenti

- 1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)* . . . . . *Pag.* 5

*Plenaria* . . . . . » 5

- 2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)* . . . . . » 11

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 11

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 19

- 3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)* . . . . . » 24

- 4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria (antimeridiana)* (\*)

*Plenaria (pomeridiana)* (\*)

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) e della Commissione 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 402° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 febbraio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	25
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	29
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	34
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i> . . . . .	»	40
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	41
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	125

#### **Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	Pag.	129
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	130

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XII. Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo</i> . . . . .	Pag.	131
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . .	»	133
--	---	-----

**Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 134

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 136

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 97**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIATELLA GIORLANDINO, PRESIDENTE U.A.P. (UNIONE NAZIONALE AMBULATORI, POLIAMBULATORI, ENTI E OSPEDALITÀ PRIVATA), DEL PROFESSOR FRANCESCO BONINI, VICE PRESIDENTE FONDAZIONE CRUI (CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE) (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR SERGIO MARIA CARBONE, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI GENOVA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DEL DOTTOR ALBERTO SPANÒ, VICE PRESIDENTE FNOB (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI BIOLOGI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1184 (SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE)*

### **Plenaria**

**286<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(834) POTENTI. – Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 18 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel precisare di non essere contrario all'istituzione del museo, osserva che sarebbe stato più corretto, trattandosi di una iniziativa assunta a livello nazionale, effettuare una mappatura di tutte le località con le medesime caratteristiche, piuttosto che adottare una misura di carattere localistico, senza il coordinamento con la Regione, per di più su proposta di un parlamentare del medesimo territorio. Non essendo comunque contrario a una iniziativa che può recare vantaggio a Castiglioncello, annuncia a nome del Gruppo un voto di astensione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Cataldi e annuncia l'astensione del Gruppo PD. Nel riconoscere che la città di Castiglioncello è stata meta di importanti personalità, sottolinea l'opportunità di un coinvolgimento degli enti territoriali e locali, oltre alla verifica della rispondenza dell'iniziativa a criteri scientifici. Auspica che tali criticità siano superate nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo nella Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1258**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 2.0.1 (testo 3), parere non ostativo, rilevando l'opportunità, al comma 2 (*rectius*: comma 3), di sostituire le parole: « Il documento conclusivo di cui al comma 2 » con le seguenti: « Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 2 »;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1384**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, in materia di degrado, vulnerabilità sociale, disagio giovanile, prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, crisi idrica nella Regione Siciliana, protezione civile, lavoro e infrastrutture, nonché di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *h*), *l*) e *n*), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, protezione civile, ordinamento sportivo ed energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 1, che il piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ad alcuni comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, sia predisposto dal Commissario straordinario di cui al medesimo comma d'intesa con i comuni interessati;

considerato, altresì, che:

con riguardo alle disposizioni del provvedimento, rientrano nell'ambito di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione l'articolo 1, comma 8, che interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei vice-prefetti e dei viceprefetti aggiunti, introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante, nonché l'articolo 2-ter, ove si specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario è altresì inclusa l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 834**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3, comma 3, si rappresenta l’opportunità di adottare lo statuto della Fondazione con decreto del Ministro della cultura, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto, la cui adozione peraltro richiederebbe una previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

– all’articolo 5, comma 1, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2025 l’autorizzazione di spesa prevista per la realizzazione della sede del Museo, nonché la relativa copertura finanziaria.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO MARIA CHIARA RUZZA E DELL'AVVOCATO DARIO TORNESE, RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO NAZIONALE E RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL MOVIMENTO FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 745 (NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI)*

**Plenaria**

**232<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti. Ricorda che trattandosi di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili e non possono essere posti in votazione. Risultano pertanto inammissibili gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29 e 3.2.

Si passa alle votazioni dei restanti emendamenti non dichiarati inammissibili.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1, su cui interviene in dichiarazione di voto la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che ricorda ancora una volta la necessità di non ampliare eccessivamente la competenza dei giudici onorari che già svolgono un lavoro molto pesante su molte materie e che, come ricordato durante il dibattito, sono in numero non sufficiente anche per le funzioni loro già attribuite.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.1, risulta respinto.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2 su cui interviene in dichiarazione di voto la senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) la quale sottolinea come le abrogazioni proposte dal suo emendamento siano finalizzate a riportare la competenza sui diritti reali al giudice tavolare che opera esclusivamente nella sua Regione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.6 e 1.7, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO intervengono per esprimere parere contrario sull'emendamento 1.8 su cui interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (*M5S*), ricordandone la finalità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.9, 1.13, 1.28, 1.27 e 3.1.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE invitano al ritiro dell'ordine del giorno G/1322/1/2.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), facendo proprio l'ordine del giorno, lo ritira.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/2/2.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice ROS-SOMANDO (*PD-IDP*) che sottolinea come sia indispensabile, per una questione di carattere equitativo, consentire ai magistrati onorari non esclusivisti la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense e prevedere l'eventuale ricongiungimento dei contributi per quanti non abbiano effettuato versamenti presso istituti diversi, senza che ciò avvenga con i costi elevati che la disciplina attuale comporterebbe a carico di questi soggetti.

Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/3/2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per sottolineare che si deve in ogni caso trovare una soluzione per la situazione dei magistrati onorari non esclusivisti al fine di porre rimedio agli effetti pregiudizievoli per quelli che sono già iscritti alla Cassa forense e che debbano obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla gestione separata e all'Inps perdendo così molti anni di contribuzione senza un ricongiungimento eccessivamente oneroso.

Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è successivamente respinto l'ordine del giorno G/1322/17/2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/1322/4/2 e G/1322/5/2.

Il senatore RAPANI (*FdI*), accogliendo l'invito, ritira l'ordine del giorno G/1322/4/2.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), facendolo proprio, ritira l'ordine del giorno G/1322/5/2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/1322/6/2 è respinto.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono quindi parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/7/2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole per sottolineare la necessità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare il compenso previsto per i magistrati onorari non esclusivisti secondo quanto previsto dalla disciplina vigente o in subordine applicare il medesimo calcolo adottato per l'adeguamento dei compensi per i magistrati esclusivisti nel rispetto delle proporzioni relative alle ore di lavoro.

Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'ordine del giorno G/1322/8/2 sostenendo, anche in questo caso per ragioni di equità, la necessità che debbano essere fatti salvi i diritti previdenziali maturati dai magistrati onorari.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/8/2 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentato del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine G/1322/9/2.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) ritiene che sarà indispensabile valutare gli effetti applicativi del provvedimento in fase di approvazione per consentire ai magistrati onorari che svolgono anche l'attività forense il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa forense al fine di non essere danneggiati nei loro diritti previdenziali.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/9/2 è respinto.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/10/2.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sottolineando la necessità di introdurre modifiche al regime indennitario dei magistrati onorari non esclusivisti fissandolo nella

misura ipotizzata nei lavori parlamentari sulla materia nella precedente legislatura.

L'ordine del giorno G/1322/10/2 posto ai voti è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/11/2 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1322/12/2 a condizione che sia riformulato il dispositivo in termini analoghi all'ordine del giorno approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riformulazione di cui danno lettura.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione in un testo 2 l'ordine del giorno G/1322/12/2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posti separatamente ai voti sono respinti gli ordini del giorno G/1322/13/2 e G/1322/18/2.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono quindi parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/14/2 sul quale interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) per invitare il Governo ad assumere iniziative urgenti finalizzate a risolvere le gravissime criticità relative all'organico e alle dotazioni informatiche dei giudici di pace anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo e smaltire il consistente contenzioso.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/14/2 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/15/2 sul quale la senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sottolineando la necessità di intervenire con il primo provvedimento utile per reperire risorse finalizzate ad assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo al fine di ovviare alle gravissime carenze di organico di cui soffre la categoria nonché a potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche dei magistrati onorari.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/15/2 è respinto.

Infine, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G/1322/16/2.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (M5S) che ritiene indispensabile differire al 2027 le norme richiamate nell'ordine del giorno al fine di adeguare per tempo il personale degli uffici del giudice di pace anche in considerazione dell'aggravio del carico di lavoro che deriverà dalle norme del provvedimento in esame, eventualmente anche attraverso l'espletamento di nuove e ulteriori procedure concorsuali.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1322/16/2 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SISLER avverte che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata alle ore 14 o alla sospensione dei lavori dell'Assemblea per il prosieguo degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno ed in particolare per la votazione finale sul disegno di legge n. 1322 concernente modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*



**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1322**

**G/1322/12/2 (testo 2)**

**BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

il provvedimento delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere una progressione anche economica in presenza di valutazioni positive.

---

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente SISLER avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in dichiarazione di voto sul mandato al relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) per sottolineare che, pur condividendo molte delle norme contenute nel disegno di legge, peraltro fortemente atteso dai giudici onorari, si sarebbero tuttavia potuti limitare gli aspetti critici che la normativa ancora contiene e che sono stati ampiamente illustrati sia nel dibattito generale che durante la votazione degli emendamenti. Il suo Gruppo politico ha presentato un numero molto limitato di proposte emendative ma diversi ordini del giorno, nella consapevolezza che i primi non sarebbero stati accolti e nella speranza che il Governo e la maggioranza accogliessero invece gli impegni contenuti nei secondi. Sperava, cioè, in uno spirito più aperto e collaborativo del Governo e della maggioranza almeno sugli impegni futuri, in particolare su talune questioni. Le criticità maggiori rimangono infatti per i magistrati non esclusivisti, che continueranno a svolgere, insieme a quella del giudice onorario, anche l'attività di avvocato. Soprattutto per questi ultimi la questione non risolta, e certamente più delicata, è quella previdenziale e contributiva che rischia, per questi soggetti, di essere fortemente penalizzante per il mancato riconoscimento, a meno di una ricongiunzione estremamente costosa, dei contributi maturati presso la Cassa forense. Ritiene pertanto che sia necessario, nel prossimo futuro, reperire le risorse necessarie per sanare quella che si profila come una grave ingiustizia. Così come una soluzione dovrà essere trovata anche in relazione ai compensi

dei magistrati onorari non esclusivisti e i suoi emendamenti indicavano anche la strada possibile per raggiungere l'obiettivo. L'altra questione che non è ulteriormente rinviabile è quella riguardante la scarsità di organico della magistratura onoraria, a fronte di un forte ampliamento delle competenze. Ricorda al riguardo la grave situazione del distretto di Napoli, come quella di altri distretti di cui hanno parlato anche il senatore Zanettin e la senatrice Rossomando, di piante organiche fortemente deficitarie rispetto ai carichi di lavoro. Insiste infine sulla necessità di rendere pienamente operante il processo telematico anche per quanto riguarda l'attività dei giudici di pace. In conclusione ritiene che la strada imboccata da questo provvedimento debba essere giudicata positivamente ma nella consapevolezza che moltissima ne rimane ancora da fare.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ricorda che l'introduzione del giudice di pace era stata presentata come una soluzione di carattere eccezionale nelle legislature passate per venire incontro ad un ordinamento giudiziario che faceva fatica ad affrontare la mole del contenzioso giudiziario. Negli anni, invece, da eccezionale il magistrato onorario è stato pienamente inserito nell'architettura del sistema giudiziario. Gli interventi che si debbono operare in questo settore, tuttavia sono molto complessi e toccano questioni fondamentali dell'ordinamento. Peraltro il costante aumento delle loro competenze dice chiaramente che i procedimenti davanti al giudice di pace non hanno più un carattere residuale, ma si allargano ormai a moltissimi settori del contenzioso. Sicuramente quello che la Commissione sta approvando non sarà l'ultimo provvedimento che sarà necessario adottare, ma ritiene che ciò comporti grande attenzione del Parlamento sul piano dell'equilibrio generale della tutela dei diritti processuali. Si dichiara comunque convinta che il Governo saprà sicuramente affrontare questa sfida. Ricorda peraltro di aver presentato, al decreto-legge di proroga dei termini recentemente approvato in prima lettura dal Senato, un emendamento sull'allungamento dei tempi per l'ampliamento delle competenze del giudice onorario che, senza interventi sugli organici, rischia di essere controproducente. Dichiara tuttavia di votare convintamente a favore del disegno di legge in esame a nome del suo Gruppo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) esprime il più vivo plauso per l'approvazione di un provvedimento che finalmente, dopo molti anni, assicura un quadro normativo organico per disciplinare una categoria come quella dei magistrati onorari che nel sistema processuale è diventata molto importante e che ormai opera su molti settori del contenzioso. Il suo voto convintamente favorevole, peraltro, si poggia su due considerazioni: la prima è che tutti gli organismi rappresentativi della categoria hanno espresso apprezzamento per il disegno di legge in esame e sono molto interessati alla sua approvazione in tempi rapidi proprio per l'inquadramento normativo che il provvedimento dispone. La seconda riguarda l'investimento finanziario imponente che il Governo ha fatto per raggiungere una disciplina condivisa di questa figura che so fa ormai ca-

rico di una parte rilevante del contenzioso. Ritiene pertanto che aver presentato strumentalmente gli emendamenti che, se accolti, avrebbero avuto tra l'altro l'effetto di ritardare i tempi di approvazione del provvedimento, nasconde la difficoltà dell'opposizione, che certamente ha il pieno diritto a presentare proposte emendative, a riconoscere il valore rilevante di questo provvedimento. Giudica infine il provvedimento un fondamentale punto di partenza a cui nel tempo si potranno aggiungere alcuni ulteriori miglioramenti. Annuncia pertanto il voto favorevole fortemente convinto del suo Gruppo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento così come fatto alla Camera dei deputati. Ritiene infatti che esso rappresenti certamente un passo avanti nella definizione dell'assetto normativo del giudice onorario, sottolinea tuttavia che si poteva fare di più e di meglio, e la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno da parte del suo Gruppo, lungi dall'aver un carattere ostruzionistico o pregiudiziale nei confronti del Governo o della maggioranza, ha solo la finalità di migliorare un testo che, ormai, con un monocameralismo di fatto sempre più conclamato, è stato impossibile migliorare. È infatti vero che una parte dei rappresentanti della categoria dei magistrati onorari si è dichiarata soddisfatta del provvedimento, ma una parte lo ritiene ancora insoddisfacente: il testo poteva essere migliorato e il Governo avrebbe potuto impegnarsi anche nell'accoglimento non solo di emendamenti ma almeno di qualche ordine del giorno, soprattutto laddove si sottolineava la necessità di rimpinguare gli organici del tutto inadeguati a far fronte ad un contenzioso che si va sempre più allargando. Ritiene in conclusione che su queste sollecitazioni il Governo avrebbe potuto esprimere una apertura maggiore pur nella conferma del testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame degli ulteriori emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il contenuto degli ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione giustizia ha già espresso un parere non ostativo sull'emendamento 1.0.1000 che riporta in identico testo i contenuti del disegno di

legge n. 1366 di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

Gli ulteriori emendamenti trasmessi sono i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.0.1000. Per le parti di competenza segnala il subemendamento 1.0.1000/32 volto a sopprimere il cosiddetto scudo penale per coloro che agiscono per dare esecuzione a un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di impianti industriali di interesse strategico nazionale, nonché il subemendamento 1.0.1000/43 che aggiunge un articolo 5-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357 e disponendo un sistema sanzionatorio generale nel caso di violazione delle norme sulla valutazione di incidenza di carattere ambientale nella pianificazione e programmazione territoriale. Fa infine presente che quest'ultimo emendamento è stato dichiarato improponibile nella Commissione di merito.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti trasmessi.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti risulta approvata.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente SISLER, in qualità di relatore, richiamando la relazione sul provvedimento, ritiene tuttavia indispensabile, prima dell'elaborazione del parere, richiamare l'attenzione della Commissione in particolare sull'articolo 12, che reca modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta riducendo da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 626 il cui esame era stato avviato dalla Commissione giustizia. Richiama inoltre l'articolo 15, che reca norme in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni modificando il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni e sostituendo l'attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso. Poiché è indispensabile procedere in tempi brevi all'espressione del parere, chiede se su questi punti vi siano osservazioni.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per sottolineare la necessità di approfondire, ai fini di possibili osservazioni da inserire nel parere, i temi trattati dall'articolo 15, che rischiano di ledere in maniera rilevante gli interessi degli eredi legittimi, con una riduzione drastica delle loro tutele sui beni donati. Ritiene pertanto che sarebbe opportuna una riflessione di tutta la Commissione per sottolineare gli effetti delle modifiche al codice civile che l'articolo 15 del disegno di legge intende introdurre.

Il RELATORE ricorda che anche il senatore Zanettin era intervenuto per sottolineare l'opportunità di intervenire sul punto. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per un approfondimento.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MENIA

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE DI SILVIA STILLI, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (AOI), DI ALESSANDRO DE LUCA, DI LINK2007 E DI RAFFAELE SALINARI, DEL COORDINAMENTO ITALIANO DELLE ONG INTERNAZIONALI (CINI) (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 245 (SCHEMA DI DOCUMENTO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, RIFERITO AGLI ANNI 2024-2026)*



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**

**351<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1358) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle disposizioni del titolo I (articoli da 1 a 4 dell'Accordo in esame), che il Governo dovrebbe assicurare che la Convenzione italo-jugoslava vigente già ricomprenda nel suo ambito oggettivo di applicazione, complessivamente considerando le lettere *a)*, *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 2 della stessa, le gestioni dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e la gestione separata dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), di cui all'articolo 2, allora non ancora esistenti o soltanto in fieri.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di cui al titolo II dell'Accordo.

Per quanto concerne le disposizioni del capitolo I del titolo III, in materia di malattia, ivi compresa la tubercolosi e la maternità, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la più ampia copertura sanitaria è già reciprocamente assicurata dai due Stati contraenti e che non vi

sono motivi per ritenere che dalla disciplina in esame scaturiscano modificazioni di ordine quantitativo circa l'entità delle prestazioni.

Per quanto riguarda le disposizioni del capitolo II del titolo III, in materia di pensioni, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto della correttezza dell'indicazione della relazione tecnica relativa alla liquidazione sulla base della vigente Convenzione, nell'ultimo decennio, di meno di 10 trattamenti annui integrati al trattamento minimo a pensionati macedoni residenti in Italia, atteso che il dispositivo innova solo marginalmente, come riportato dalla relazione tecnica, la disciplina pensionistica vigente, ai sensi della Convenzione italo-jugoslava.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di cui al capitolo III del titolo III, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, anche considerando che gli articoli 25 e 27 ricalcano rispettivamente gli articoli 14 e 17 della vigente Convenzione.

Con riferimento al capitolo IV del titolo III, in materia di disoccupazione, consistente nel solo articolo 31, i cui risparmi di spesa, come quantificati dalla relazione tecnica, sono parzialmente utilizzati a copertura degli oneri dell'Accordo in esame, occorre valutare la plausibilità e la prudenzialità della stima relativa alla quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, farebbero ritorno in Macedonia – pari a un terzo – che pur non essendo irrealistica, andrebbe valutata nella sua prudenzialità. Occorre considerare inoltre che ad analoga disposizione recata dalla recente Convenzione in materia di sicurezza sociale stipulata con l'Albania, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di cui al capitolo V del titolo III dell'Accordo, in materia di prestazioni familiari, anche considerando che gli articoli 32 e 33 appaiono sovrapponibili rispettivamente agli articoli 24 e 23 della vigente Convenzione.

In merito alle disposizioni del titolo IV, recante disposizioni diverse, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che tali disposizioni assumono carattere ordinamentale, ovvero ricalcano quelle della convenzione italo-jugoslava del 1957, e nel presupposto che il Governo confermi, come appare peraltro plausibile, che il Garante per la *privacy* possa adempiere ai compiti ad esso attribuiti dall'articolo 45 a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Per quanto riguarda le disposizioni del titolo V, recante disposizioni transitorie e finali, in merito al comma 2 dell'articolo 48, va osservato che la sua formulazione induce a escludere che l'entrata in vigore dell'Accordo possa intervenire prima del decorso di un semestre nel corrente anno, per cui occorre valutare l'opportunità di adeguare proporzionalmente le stime degli effetti finanziari relative al 2025 e la relativa copertura, di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame.

Segnala inoltre che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca gli oneri derivanti dall'articolo 22 dell'Accordo, cui si procede mediante parziale utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 31 dell'Accordo medesimo. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare le ipotesi di stima formulate dalla relazione tecnica.

In relazione al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge che, rispetto alle restanti disposizioni dell'Accordo, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare altresì la sostenibilità di tale clausola.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 225.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che la vigente Convenzione italo-jugoslava già ricomprende nel suo campo di applicazione quanto previsto dall'Accordo oggetto di ratifica all'articolo 2, paragrafo 1, numero 1; in riferimento all'osservazione relativa all'articolo 31 dell'Accordo, in materia di diritto alle prestazioni di disoccupazione, viene confermato che l'ipotesi relativa alla quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, farebbero ritorno in Macedonia, pari a un terzo, è ragionevole e prudente;

per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, per i profili di quantificazione degli oneri relativi al 2025, tenuto conto della notevole rilevanza politica dell'Accordo, viene reputato alquanto prevedibile che il disegno di legge sia approvato in via definitiva in tempi brevi e, per conseguenza, si ritiene opportuno mantenere inalterato il testo originario del suddetto articolo 3;

viene infine confermato che dall'Accordo non derivano ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

**(1055) Deputato ROTELLI e altri. – Legge quadro in materia di interporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornirli in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornirli in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di dare risposta alle richieste della Commissione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 novembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornirli in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 gennaio.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sollecita il Governo a completare l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota della sollecitazione, si riserva di dare riscontro in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## **Plenaria**

### **352<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti e i subemendamenti accantonati nella seduta del 18 febbraio e gli ulteriori emendamenti trasmessi in data odierna, alle ore 10,45, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.200/1 in materia di requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

Appare inoltre necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in ordine alla proposta emendativa 1.200/2, che inserisce nell'allegato A due ulteriori direttive, che determinano l'attribuzione in materia di mercato dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, diversi compiti per gli Stati membri, tra i quali, ad esempio, sostegno ai prezzi, accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi del gas naturale, compensazione ai fornitori per le forniture a livello sottocosto, adeguate forme di tutela ai clienti vulnerabili ed ai clienti in condizioni di povertà energetica.

Occorre valutare altresì gli eventuali effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.300/1, che prevede il recepimento della direttiva istitutiva della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Con riferimento all'emendamento 2.0.1 (testo 3), appare opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.100, che è corredato di una relazione tecnica non verificata, occorre valutare l'opportunità di acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari dell'emendamento; appare opportuno altresì valutare l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 in limite massimo di spesa, in luogo di onere valutato.

Analogamente, per quanto concerne l'emendamento 6.0.200, che è corredato di una relazione tecnica non verificata, occorre valutare l'opportunità di acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari dell'emendamento; appare opportuno altresì valutare l'opportunità di riformulare le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4, in luogo di onere valutato, in limite massimo di spesa.

Occorre valutare inoltre gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 6.0.200/7.

In merito ai subemendamenti 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, occorre acquisire dal Governo assicurazioni in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4 dell'emendamento 6.0.500.

Occorre acquisire dal Governo conferma dell'assenza di effetti finanziari dell'emendamento 7.100, in particolare con riferimento al punto 5 della lettera *b*).

In relazione all'emendamento 7.0.100, che è corredato di relazione tecnica verificata positivamente, appare comunque opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

L'emendamento 10.0.100 concerne l'attribuzione di deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a direttive e regolamenti in materia di mercati finanziari e mercati pubblici dei capitali, attribuendo alle autorità di settore quali la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, poteri di vigilanza, di ricorso alla disciplina secondaria ed altre funzioni, secondo le rispettive competenze. La relazione tecnica asserisce che dalle disposizioni dell'emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le Autorità di vigilanza interessate svolgeranno le attività previste per effetto delle disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 17 dell'emendamento reca una clausola di invarianza degli oneri, riferita alla finanza pubblica. Occorre pertanto, per quanto di competenza, acquisire dal Governo conferma della sostenibilità di tale clausola.

In relazione agli identici emendamenti 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), occorre avere conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 13, a cui andrebbe inserito, in caso di riscontro positivo, il riferimento alla nuova lettera *e-bis*).

Con riferimento all'emendamento 15.1, occorre avere conferma della compatibilità della previsione di adeguati controlli alle frontiere e della garanzia del principio di reciprocità a tutela dei produttori agricoli con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 3.

Con riferimento all'emendamento 16.1 (testo 2), che inserisce, tra le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi di diligenza nella gestione dei rischi derivanti dalle batterie, anche gli strumenti di supporto come le guide pratiche, occorre avere conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 4.

In relazione agli emendamenti 16.0.2 (testo 2), in tema di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, e 16.0.3, in materia di poteri di vigilanza e sanzionatori in materia bancaria e finanziaria, risulta necessario avere conferma della sostenibilità delle rispettive clausole di neutralità finanziaria.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100/1, 10.0.100/2 e 13.8 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 7.100, 7.0.100, 10.0.100, 13.8 (testo 2), 15.1, 16.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2) e 16.0.3, confermando l'assenza di effetti finanziari ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza ove prevista.

Chiede di accantonare le proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 2.0.1 (testo 3), 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1, 10.0.100/2, 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), in corso di istruttoria.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) propone, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi in data odierna, alle ore 10,45, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.100, 7.0.100, 10.0.100, 13.8 (testo 2), 15.1, 16.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2) e 16.0.3.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 2.0.1 (testo 3), 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1, 10.0.100/2, 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2). ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2024.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria a riscontro dei rilievi posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che venga messa in distribuzione per i Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2024.



La senatrice PIRRO (M5S) sollecita il Governo a completare l'istruttoria sul provvedimento in titolo, adottato come testo base nell'ambito della discussione congiunta di diversi disegni di legge in materia di tutela di persone affette da epilessia.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota della sollecitazione, si riserva di dare riscontro in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**  
**209<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*SULLA MISSIONE SVOLTA A BRUXELLES*

Il PRESIDENTE dà brevemente conto della partecipazione di una delegazione della Commissione, il 17 e il 18 febbraio scorsi, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, ponendo in particolare l'accento sull'intervento effettuato in quella sede da Mario Draghi, sulla competitività della Commissione europea e sulle azioni da intraprendere nei nuovi scenari geopolitici.

Conclude riservandosi di presentare, nelle successive sedute della Commissione, una relazione dettagliata.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione**

Il PRESIDENTE dà conto delle risultanze dell'ultimo Ufficio di Presidenza, nel quale era stata evidenziata la necessità di approfondire i pro-

blemi di gestione dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione: da un lato, infatti, le imprese si aspettano interventi strutturali, dall'altro il cosiddetto magazzino fiscale si incrementa sempre di più.

Risulta pertanto necessario, a suo avviso, anche alla luce dell'imminente assegnazione del disegno di legge n. 1375 (a prima firma del senatore Romeo e vertente sulla rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali), effettuare un'indagine conoscitiva centrata sugli aspetti poc'anzi elencati, con riferimento ai dati aggiornati del magazzino, alla causa del suo formarsi e incremento e alla possibile misura da adottare. L'indagine prevedrebbe altresì l'effettuazione di un ciclo di audizioni (che potrebbe comprendere il viceministro dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate, la Ragioneria dello Stato, il Dipartimento delle Finanze, la Corte dei conti, la Guardia di Finanza, associazioni di categoria degli intermediari del fisco (commercialisti, tributaristi, ecc.), associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle PMI, associazioni degli enti locali e territoriali, enti creditizi, operatori finanziari ed esperti.

Il senatore TURCO (*M5S*) osserva che l'oggetto dell'indagine conoscitiva andrebbe senz'altro esteso anche alle regole di contabilizzazione del magazzino fiscale, che ad oggi ha raggiunto quasi un terzo del debito pubblico del Paese. Stante questa situazione, infatti, non appare possibile prescindere dalla conoscenza delle procedure di iscrizione dei carichi fiscali sui bilanci degli enti creditizi (che in una normale azienda sarebbero senz'altro contabilizzate come perdite), considerando altresì l'inefficacia dei passati interventi di rottamazione.

Il PRESIDENTE precisa che le tematiche evocate dal senatore Turco potranno senz'altro essere approfondite nel corso del ciclo di audizioni.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) osserva che andrebbe altresì accertata l'effettiva impossibilità di recuperare alcune cartelle.

Chiede inoltre delucidazioni sui contenuti del disegno di legge n. 1375.

Il senatore TURCO (*M5S*) osserva che, al momento, il valore delle cartelle non più recuperabile assommerebbe a circa 100 miliardi di euro, su un totale di 1268.

Il PRESIDENTE, precisa che i contenuti del disegno di legge n. 1375 potranno essere valutati una volta che l'assegnazione avrà avuto luogo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di indagine conoscitiva sulla gestione dei carichi fiscali e del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione, avanzata dal Presidente, posta ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei voti, riservandosi di trasmettere alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (n. 246)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice TUBETTI (*Fdl*), domandando se il parere sul provvedimento debba essere reso in tempi brevi.

Il PRESIDENTE precisa che l'esame dell'Atto del Governo potrà concludersi nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**  
**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, tenuto conto che la propria parte politica, pur condividendo l'esigenza di una legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*, ritiene che il decreto-legge presenti alcune criticità, con particolare riferimento all'eccessiva dipendenza del commissario straordinario alla ricostruzione nei confronti del Governo, mentre sarebbe stato, a suo giudizio, preferibile riconoscere un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione accoglie.

*(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli ambiti di stretta competenza della Commissione. Al riguardo, dà innanzitutto conto dell'articolo 7, che esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno soppresso il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e contestualmente previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Nello specifico, si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continui ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 9, che novella l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non invece, come previsto ai sensi della disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

Quanto all'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, fa presente che esso recepisce il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2025 in materia di dimensionamento scolastico. In particolare, il comma 1 mette a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'in-

segnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolate o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere in tal senso, consentendo loro altresì di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che, in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, alle regioni in questione si applicano le richiamate misure di vantaggio in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena.

Riguardo al comma 2, osserva che esso anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione.

Il presidente relatore illustra indi il comma 3, che prevede la possibilità di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

Conclude richiamando i contenuti dell'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame in prima lettura, che prevede che gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica siano destinati a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Al fine di consentire ai commissari di svolgere gli opportuni approfondimenti sui contenuti del provvedimento in esame, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza inte-

grato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi, comunicando che in tale sede è stato deciso di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 992 (Attuazione dell'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva), già fissato per le ore 12 di domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 12 di giovedì 6 marzo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 102**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**

**166<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 1003 (Vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, considerato che l'esame in Aula avrà presumibilmente inizio martedì prossimo, 25 febbraio, propone di fissare il termine

per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 24 febbraio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che si compone di 17 articoli, suddivisi in due Capi, contenenti, rispettivamente, misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

L'articolo 1 reca interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti volti a fronteggiare situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e disagio giovanile.

In particolare, i commi da 1 a 7 demandano al Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Alessandrino-Quarticciolo (Roma), Scampia-Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), San Cristoforo (Catania) e Borgo Nuovo (Palermo), prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti negli ambiti artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Il comma 8 interviene sulla disciplina dell'individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e viceprefetti aggiunti, di cui al decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

L'articolo 2, commi da 1 a 4, attribuisce al Commissario nazionale per la siccità il compito di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, stanziando a tal fine 100 milioni di euro.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* stanziano 1 milione di euro a favore del medesimo Commissario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del lago Trasimeno.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2026 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.

I commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* modificano la disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, tra l'altro eliminando le competenze relative alla gestione degli impianti.

Il comma 6-*quinquies* prevede che gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti in Sicilia, che utilizzano acque nei processi industriali o di raffreddamento, possano dotarsi di sistemi idonei a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

Il comma 6-*sexies* prevede che gli oneri per il supporto tecnico del Commissario straordinario dell'invaso di Campolattaro siano a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il comma 6-*septies* prevede la nomina di un Commissario straordinario per la diga di Vetto (Reggio Emilia) e ne disciplina poteri, funzioni, durata e compenso.

L'articolo 2-*bis* introduce un diritto di prelazione in favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l'agenzia del Demanio intenda alienare.

L'articolo 2-*ter* interviene sulle attribuzioni del Commissario straordinario per i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 2-*quater* prevede che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

In particolare, il comma 1 prevede che, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo a Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il Commissario straordinario possa richiedere il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché delle strutture operative di protezione civile.

Il comma 1-*bis* reca interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023, al fine di chiarire il quadro delle risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e per quella privata e autorizzando una ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi 2 e 3 prevedono che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi a Casamicciola, nell'isola di Ischia, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati è autorizzato a rimodulare, fino al 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico.

I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* modificano la disciplina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

I commi 3-*bis* e 3-*ter* estendono i piani di delocalizzazione del Commissario straordinario nominato per gli eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022 ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 4, commi 1-3, proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari.

Il comma 4 prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie accedano al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

I commi da 5 a 7 recano risorse per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I commi 7-*bis* e 7-*ter* incrementano di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo istituito al fine dell'erogazione di un contributo in favore di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 5, commi 1 e 2, trasferisce all'Autorità per la laguna di Venezia i compiti del Commissario straordinario per il Mo.S.E., il quale cessa conseguentemente le proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità, il Presidente di quest'ultima è autorizzato a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

I commi da 3 a 5 estendono da 24 a 48 mesi la gestione diretta della Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo da parte del Commissario straordinario e trasferiscono i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario straordinario al Presidente della Regione Liguria, che può nominare un subcommissario. Conseguentemente, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

Il comma 5-*bis* riconosce al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova il potere di conferire fino a quattro incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti del settore delle infrastrutture, che possono anche essere estranei alla pubblica amministrazione, specificando che il compenso per ciascun consulente non può superare i 60.000 euro lordi l'anno.

L'articolo 6 modifica la disciplina dell'otto per mille alla Chiesa cattolica, aggiornando la disposizione sul numero di tipologie di intervento tra cui il contribuente può scegliere e stabilendo che gli interventi relativi al « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

L'articolo 6-*bis* specifica che, nell'ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), le risorse sono assegnate alle regioni previa intesa in Conferenza Stato-regioni e possono essere destinate anche a finanziare le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.

L'articolo 6-*ter* con un'integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025, che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche, dispone la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione del precedente Fondo per il gioco d'azzardo patologico (soppresso dalla medesima legge di bilancio) non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.

L'articolo 7 esclude l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, prescrivendo che ai suddetti enti pubblici continui ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici devono dunque adottare ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Venendo al contenuto del Capo II, l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, demandando a un decreto interministeriale la definizione: (1) delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; (2) delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 9 prevede che l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, sia demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

L'articolo 9-*bis* recepisce il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2025, in materia di dimensionamento scolastico, che viene conseguente-

mente abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

In particolare, il comma 1: mette a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolate o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere, consentendo altresì a tali regioni di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, si applicano le misure di vantaggio di cui sopra in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena.

Il comma 2 anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione.

Il comma 3 consente la proroga degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

L'articolo 9-ter destina gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa previgente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 195 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1309) Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (M5S) sottolinea che nel seguito dell'esame non potrà non tenersi conto delle numerose criticità emerse dall'articolato ciclo di audizioni svolto dalla Commissione e, in particolare, del rischio concreto che il provvedimento in esame si ponga in contrasto con il dettato costituzionale.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), nell'associarsi a quanto affermato dalla senatrice Sironi, aggiunge che vi è altresì il concreto rischio che il provvedimento possa aprire nuovi contenziosi che a loro volta potranno incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Constatata l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che sia sufficientemente ampio da consentire a tutti di approfondire quanto emerso dalle numerose audizioni svolte e dalla copiosa documentazione raccolta.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'intervento del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a mercoledì 5 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1294

### G/1294/1/8

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1294, recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità »,

premesso che:

negli ultimi anni, i danni causati da fenomeni meteorologici estremi sono sempre più violenti e imprevedibili: alluvioni, tempeste, incendi, frane, associati al cambiamento climatico, sono aumentati per frequenza ed intensità;

l'impatto economico che gli enti locali si trovano a sostenere si è moltiplicato a causa di un aumento sostanziale nei danni causati da ciascuno di questi disastri, che non sempre sono riconducibili a eventi calamitosi che devono essere fronteggiati con poteri straordinari e inseriti in una delibera di stato di emergenza;

il rifacimento di una strada a seguito di una frana, il rafforzamento degli argini dopo un'esondazione, la ricostruzione di un tetto di un edificio pubblico divelto da una tromba d'aria, sono interventi imprevedibili da mettere preventivamente a bilancio, ma sono imprescindibili per garantire la sicurezza di un territorio e dei suoi abitanti. I Comuni si trovano spesso a fronteggiare situazioni di emergenza senza agevolazioni fiscali da parte dello Stato e questo, soprattutto per i piccoli Comuni, diventa impossibile;

per quanto sia evidente l'urgenza e l'importanza di interventi pubblici per porre rimedio al disastro accaduto o per mitigare i rischi futuri, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico effettuati dagli enti locali in seguito a eventi calamitosi non possono godere dell'Iva nella misura agevolata del 10 per cento perché, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A, 127-*quinquies*, l'Iva agevolata è riconosciuta esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente individuate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;



questo è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 183/E e 184/E, entrambe dell'8 aprile 2022, in relazione al regime fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA ridotta del 10 per cento, in caso di esecuzione di opere volte alla riduzione del dissesto idrogeologico da parte di un Comune per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di un litorale e del vicino abitato, e da parte di una Regione per il risanamento della rete di viabilità primaria a seguito di eventi sismici;

sebbene l'IVA venga imposta in tutta l'UE, ogni Stato membro fissa le proprie aliquote e possono essere applicate delle aliquote ridotte in casi specifici, così come avviene per le opere inserite nell'elenco dell'articolo 4 della legge del 29 settembre 1964, n. 847,

impegna il Governo

alla luce dei danni e dei relativi costi imputabili a fenomeni meteorologici estremi, sempre più violenti e imprevedibili, a mettere in atto le azioni necessarie, anche presso le sedi europee, affinché le opere post evento calamitoso di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza del territorio, nonché opere di prevenzione del rischio idrogeologico, siano soggette al regime agevolato di Iva ridotta al 10 per cento.

---

## **G/1294/2/8**

DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (A.S. 1294),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti integrativi o correttivi finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

---

**G/1294/3/8**

ROSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (A.S. 1294),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

si dispone che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affidare ad un unico atto normativo la fissazione di criteri univoci in base ai quali individuare successivamente le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili al fine di costruire, pur nella consapevolezza della specificità di ogni emergenza, un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

---

**G/1294/4/8**

ROSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (A.S. 1294),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a

snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

il comma 6 dell'articolo 11 del disegno di legge prevede che i comuni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in Italia, il 73 per cento dei 7.896 Comuni, sono costituiti da Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti (1.173 Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, 1.062 Comuni tra i 3.000 e i 5.000 e 1.524 Comuni hanno popolazione tra i 1000 e i 2.000 abitanti, 1.108 Comuni tra i 500 e 1000);

rappresenterebbe uno sforzo notevole, per i Comuni, sostenere i compiti per adempiere alle attività straordinarie inerenti alla ricostruzione con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al contempo potrebbe comportare un rallentamento del processo di ricostruzione, obiettivo della presente legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le attività dei Comuni relative alla fase di ricostruzione possano essere finanziate dal fondo dedicato alla ricostruzione, previsto dall'articolo 6 del disegno di legge.

---

### **G/1294/5/8**

ROSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (A.S. 1294),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

all'articolo 2, il disegno di legge introduce lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale prevedendo due fasi distinte post calamità: lo stato di emergenza per l'attuazione degli interventi emergenziali da parte della Protezione civile e quello di ricostruzione, che potrà essere dichiarato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo na-

zionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

l'esperienza concreta di questi anni nei territori oggetto di eventi calamitosi e di successiva fase ricostruttiva ha dimostrato che potrebbe essere utile, anche ai fini di accelerare i procedimenti, anticipare alcune attività della fase di ricostruzione alla iniziale fase emergenziale, quale ad esempio la raccolta dei dati conoscitivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche al fine di accelerare le tempistiche, di considerare per taluni casi specifici la anticipazione di attività previste per la ricostruzione alla fase dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile.

---

#### **G/1294/6/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294),

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

considerato che:

al fine del soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8, nonché nell'ottica di assicurare che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere « a prova di clima e di disastro »,

impegna il Governo

a definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle Direttive EPBD e dalle leggi nazionali per quanto riguarda l'efficientamento energetico nell'edilizia che tenga conto delle finalità previste del regolamento europeo 2024/1991 tra cui quella di migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici.

---

**G/1294/7/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294),

premessò che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8 rivestono importanza fondamentale;

occorre garantire che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere « a prova di clima e di disastro »,

impegna il Governo

a definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle norme europee, e di riflesso nazionali, quali le Direttive EPBD sul rendimento energetico nell'edilizia, le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e il regolamento europeo 2024/1991 per il ripristino della natura.

---

**G/1294/8/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294);

premessò che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali,

impegna il Governo

a prevedere, in caso di ricostruzione privata e pubblica il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle

tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

---

**G/1294/9/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294),

premessso che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

la presente proposta di legge non affronta la tematica delle acque sotterranee necessaria per le attività di ricostruzione post-calamità soprattutto nel caso in cui la variazione dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso sia in diminuzione o in aumento;

considerato che:

in passato, conseguentemente ad alcune calamità naturali, come quella del sisma dell'Italia Centrale, sono variate, anche sensibilmente ed improvvisamente sia in diminuzione che in aumento, le portate delle sorgenti di acqua captate per usi civili;

il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare la necessità di realizzare opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio,

impegna il Governo

a garantire che nelle attività di ricostruzione post-calamità siano considerate le problematiche attinenti le acque sotterranee, la loro variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso, nonché che siano predisposte, previe specifiche indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti, le necessarie opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio e allocate risorse per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico.

---

**G/1294/10/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294),

premessi che:

all'articolo 13 comma 2 lettera c) prevede un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici;

considerato che:

il riferimento ai dissesti potrebbe far pensare agli interventi cosiddetti di « *recovery* » ossia i cosiddetti interventi urgenti di ripristino, normalmente effettuati in fase di emergenza che si svolgono durante o subito dopo l'evento su situazioni puntuali (ad esempio rimozione materiale depositato in corrispondenza di ponti o franato su infrastrutture di collegamento viario o ferroviario e che sarebbe auspicabile pensare anche ad interventi di ripristino di maggior rilievo ai fini della mitigazione del rischio idraulico e geologico,

impegna il Governo

a fornire un'interpretazione estensiva della tipologia di interventi previsti dal piano speciale includendo, altresì, anche gli interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico e geologico.

**G/1294/11/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294),

premessi che:

l'articolo 13 comma 9 prevede che il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al medesimo articolo sia eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo ReN-DiS, in coerenza con quanto disposto all'articolo 8 del decreto-legge

n. 153 del 2024 (recentemente convertito dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191);

tale articolo richiede a tutti i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, di alimentare tempestivamente la « piattaforma ReNDiS », al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale;

il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi, proponendosi quindi come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni,

impegna il Governo

a garantire, che il Commissario straordinario attivi con ISPRA apposite convenzioni con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

---

### **G/1294/12/8**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294),

premesso che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

considerato che:

è accaduto che in alcune località siano stati promossi ripetuti studi di dettaglio investendo ingenti risorse per gli interventi di ricostruzione in loco e che successivamente si sia deciso di procedere alla delocalizzazione,

impegna il Governo

a garantire che nel caso di emergenze idrogeologiche che interessino abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione abbiano carat-



tere preferenziale e si svolgano nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito ad una appurata analisi dei costi e dei benefici.

---

**G/1294/13/8**

LIRIS, ROSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (A.S. 1294),

premesso che:

il disegno di legge disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere per gli istituti universitari aventi sede legale nei comuni ricompresi nei crateri sismici del 2009, del 2012 e del 2016 alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza di parte, dei ricercatori universitari di tipo B) appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio, alla data dell'istanza, presso gli istituti precedenti.

---

**Art. 1.****1.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere il secondo periodo;*

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Sono fatte salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. ».

---

## 1.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

## 1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

## Art. 2.

### 2.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sopprimere le parole: « anche sportive, danneggiate ».*

---

### 2.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: « o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione »; al terzo periodo, sopprimere le parole: « o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ».*

---

**2.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « può essere adottata » inserire la seguente: « anche ».*

---

**2.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: « e l'estensione territoriale » e le parole: « nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza »;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: « L'estensione territoriale coincide con gli ambiti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza »;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le parole: « o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione ».*

*Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: « o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione ».*

---

**2.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « fino a dieci anni. » con le seguenti: « per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni. ».*

---

**2.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari ».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « e alle Camere » aggiungere le seguenti: « , allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari, »;*

*all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari ».*

---

## **2.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari ».*

---

## **2.8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari ».*

---

## **2.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia. ».*

---

**2.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.12**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « connessi all'evento calamitoso, » inserire le seguenti: « ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione, ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: « dell'Unione europea » inserire le seguenti: « e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7 ».*

---

**2.14**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « connessi all'evento calamitoso » inserire le seguenti: « ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione, ».*

---

**Art. 3.****3.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti:* « Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1:*

*al primo periodo, sostituire le parole:* « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione » *con le seguenti:* « con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione; »;

*al secondo periodo:*

*sostituire le parole:* « dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri » *con le seguenti:* « da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; »;

*sopprimere le parole:* « dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate; »;

*sostituire le parole:* « da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione » *con le seguenti:* « dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione; »;

*dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Cabina di regia interregionale)*

1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell’Unione delle Province d’Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all’articolo 6, comma 3. ».

---

### 3.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « che può essere individuato » con le seguenti: « individuato, di norma ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « il Commissario straordinario alla ricostruzione è » con le seguenti: « è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, ».*

---

### 3.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « che può essere individuato » con le seguenti: « individuato, di norma ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « il commissario straordinario alla ricostruzione è » con le seguenti: « è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione ».*

---

### 3.4

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » inserire le seguenti: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione; »;*

*al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » inserire le seguenti: « delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

### 3.5

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » inserire le seguenti: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; »;*

b) *al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: « e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione; ».*

---

### 3.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » inserire le seguenti: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale ».*

---



**3.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie. ».

---

**3.8**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie. ».

---

**3.9**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) qualora sia nominato Commissario il Presidente della Regione, viene definito l’aumento della pianta organica necessario per fronteggiare l’emergenza e la durata temporale di tale aumento a seguito del quale viene riassorbito nei numeri originali della pianta organica della Regione stessa; ».

---

**3.10**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » inserire le seguenti: « o di enti pubblici di ricerca, ».*

---

**3.11**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali, » inserire le seguenti: « o di enti pubblici di ricerca, ».*

---

**3.12**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: « pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali » inserire le seguenti: « o di enti pubblici di ricerca, ».*

---

**3.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*« 4-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 21 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sia a livello centrale che locale. ».*

---

**3.14**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: « capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri » inserire le seguenti: « e con l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio »;*

b) *alla lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione » inserire le seguenti: « , previo parere della competente Autorità di bacino distrettuale sulla coerenza ed efficacia delle misure proposte in relazione alle misure e agli scenari di riferimento previsti dalla pianificazione distrettuale. ».*

---

### 3.15

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

« *a-bis*) entro sessanta giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione sullo stato degli uffici e il fabbisogno è definito in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite

di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

*a-ter)* individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; ».

---

### 3.16

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente:*  
« Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale. ».

---

### 3.17

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente:*  
« Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale. ».

---

### 3.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente:*  
« Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, pos-

sano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevenendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale ».

---

### 3.19

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 6 lettera b), dopo le parole: « , specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. » inserire le seguenti: « Nel caso di emergenze idrogeologiche che interessano abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione hanno un canale preferenziale e si svolgono nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito all'analisi dei costi e dei benefici. ».*

---

### 3.20

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: « esigenze di sviluppo economico » inserire le seguenti: « , sociale e culturale ».*

---

### 3.21

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma, 6 lettera b), dopo le parole: « il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, » inserire le seguenti: « nonché dell'occorrenza di variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso ».*

---

### 3.22

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: « e culturale ».*

---

**3.23**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 6, lettera d), numero 4), dopo le parole: « , ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) » aggiungere le seguenti: « e per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico o ad un alluvionamento delle aree a valle delle sorgenti; ».*

---

**3.24**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: « contratto di lavoro a tempo determinato, » con le seguenti: « contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche, ».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

*« 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; »;*

*all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: « umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. ».*

---

**3.25**

Rosso

*Al comma 6, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 5), primo periodo, sostituire le parole: « contratto di lavoro a tempo determinato, » con le seguenti: « contratti a tempo deter-*

minato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche »;

b) *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; ».

---

### 3.26

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: « contratto di lavoro a tempo determinato » con le seguenti: « contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche, »;*

*al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; ».

---

### 3.27

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale; ».*

---

**3.28**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

**3.29**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Auto-



rità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### 3.30

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dell'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

---

### 3.31

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « a condizione che » inserire le seguenti: « siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e ».*

---

**3.32**

ROSSO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, » inserire le seguenti: « delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**3.33**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, » inserire le seguenti: « delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**3.34**

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, » inserire le seguenti: « delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**3.35**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » inserire le seguenti: « del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

**3.36**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » inserire le seguenti:*

« delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».

---

### 3.37

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » inserire le seguenti: « delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».*

---

### 3.38

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le ordinanze commissariali di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge. ».*

---

### 3.0.1

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)*

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “e per i sei anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i dieci anni successivi” e le parole: “e il 2023” sono sostituite dalle seguenti: “il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027”. ».

---

**3.0.2**

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)*

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029". ».

---

**Art. 4.****4.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: « dei comuni italiani » inserire le seguenti: « nonché da un rappresentante degli ordini e dei collegi professionali ovvero dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee ».*

**4.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « dei comuni italiani » inserire le seguenti: « e dall'Autorità di Bacino distrettuale ».*

**4.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse. ».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo;

2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti; »;

*dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. ».

---

#### 4.4

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* « nonché le rappresentanze locali delle professioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini delle professioni tecniche delle province su cui insistono gli interventi di ricostruzione post-calamità ».

---

#### 4.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse. ».

---

**4.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: « , nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti. ».*

---

**4.7**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. ».

---

**4.8**

AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina di coordinamento viene reso pubblico, entro 30 giorni dall'ultima riunione, in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. ».

---

**4.9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. ».*

---

**4.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. ».*

---

**4.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione. ».*

---

**4.12**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*« f-bis) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro; ».*

---

**Art. 5.****5.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21. ».

---

## 5.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. ».

---

## 5.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento. ».

---



**5.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21. ».

---

**5.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21. ».

---

**Art. 8.****8.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* « e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, » *con le seguenti:* « , nel rispetto della pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico e di gestione dal rischio alluvione vigente ovvero aggiornata dall'Autorità di bacino distrettuale in conseguenza dell'evento, ».

---

**8.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire le parole: « carte del piano di assetto idrogeologico » con le seguenti: « mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino ».*

---

**8.3**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 1 sostituire le parole: « carte del piano di assetto idrogeologico » con le seguenti: « mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino ».*

---

**8.4**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 1, dopo le parole: « compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, » inserire le seguenti: « , tenuto conto della intervenuta verifica e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino (pai e pgra) condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, in relazione alla perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto di progetto lungo le aste fluviali. ».*

---

**8.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*« c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile. ».*

---

**8.6**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il Commissario straordinario, sin dall'inizio della fase di ricostruzione, definisce la tipologia ed il grado di approfondimento degli studi specialistici necessari su un determinato territorio e ne coordina la realizzazione nell'ambito della definizione del piano pluriennale generale degli interventi di cui all'articolo 3. ».

---

**8.7**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* « Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: »;

b) *sopprimere le lettere a), b) e c).*

---

**8.8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « attuativi » inserire la seguente: « non ».*

*Conseguentemente, sopprimere da: « qualora non prevedano » fino alla fine del comma.*

---

**8.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « VAS qualora » inserire le seguenti: « non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o ».*

---

**8.10**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « VAS qualora » inserire le seguenti: « non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o ».*

---

**8.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.12**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio. ».*

---

**8.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aggregati edilizi e le relative unità minime di intervento individuate ai sensi del presente comma sono recepiti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 ».*

---

**8.14**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 9 sostituire le parole: « dal Commissario straordinario alla ricostruzione » con le seguenti: « dal Comune competente ».*

---

**8.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: « favorevolmente concluse » inserire le seguenti: « con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ».*

---

**8.0.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)*

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni

hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. ».

---

### 8.0.2

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)*

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

---

### 8.0.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)*

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

---

**Art. 9.****9.1**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità collabenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi calamitosi, la disposizione di legge di cui al comma 1, riconosce un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano agli immobili ricadenti nei centri storici e nei nuclei di antica formazione dei comuni dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data dell'evento calamitoso, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, le cui condizioni di inagibilità, anche pregressa all'evento calamitoso, purché documentata con scheda AeDES, non garantiscono la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati o agibili. ».

---

**9.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Agli immobili ricadenti nei centri storici di particolare valore è riconosciuto un contributo minimo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore

aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Nonché per gli eventuali oneri per la progettazione per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruire, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. ».

---

### 9.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « sei ».*

---

### 9.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3 sostituire le parole: « dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta » con le seguenti: « delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte. ».*

---

### 9.0.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella ricostruzione post-calamità)*

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si apportano le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

“1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare



la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio”;

b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:

“1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale”. ».

---

## Art. 10.

### 10.0.1

MARTON, DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Disposizioni peri familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici)*

1. Per l'anno 2025, 2026 e 2027, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del territorio italiano dal 1° gennaio 2000.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 110.000 euro.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

- c) ai genitori;
- d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
- e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## Art. 11.

### 11.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « al comune territorialmente competente » inserire le seguenti: « o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. ».*

### 11.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*« a-bis) in caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del*

progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato in istruttoria da parte dell'ente competente alla approvazione del contributo; ».

---

### 11.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: « senza obbligo di speciali autorizzazioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: « previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. ».*

---

### 11.4

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: « , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. ».*

---

### 11.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136. ».*

---

### 11.6

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. ».*

---

**11.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale » con le seguenti: « è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché ».*

*Conseguentemente, all'articolo 12:*

*al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « è sempre obbligatorio » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile; »;*

*al comma 5:*

*dopo il secondo periodo inserire il seguente: « In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; »;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato. ».*

---

**11.8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale » con le seguenti: « è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché ».*

---

**11.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, » con le seguenti: « è soggetta*

a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché, ».

---

### 11.10

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7 sostituire le parole: « di presentazione della relativa istanza. » con le seguenti: « del verificarsi dell'evento calamitoso. ».*

---

### 11.11

ROSSO

*Al comma 8 sostituire le parole da: « con le risorse umane » fino alla fine del comma, con le seguenti: « sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. ».*

---

### 11.12

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 8 sostituire le parole da: « con le risorse umane » fino alla fine del comma, con le seguenti: « sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge. ».*

---

### 11.13

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 8 sostituire le parole da: « con le risorse umane » fino alla fine del comma, con le seguenti: « sulla base delle risorse umane,*

finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge ».

---

#### **11.14**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8 sostituire le parole da: « con le risorse umane » fino alla fine del comma, con le seguenti: « sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge ».*

---

#### **11.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 8 sostituire le parole: « umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge ».*

---

### **Art. 12.**

#### **12.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « è sempre obbligatorio » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile ».*

---

#### **12.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: « detta » con la seguente « apposita »;*

b) *sostituire le parole*: « gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello » *con le seguenti*: « l'onere »;

c) *sostituire le parole*: « ai medesimi obblighi » *con le seguenti*: « agli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ».

---

### 12.3

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente*:

« 3-bis. Al fine di garantire il decoro, il recupero degli aggregati dei centri storici nonché la sicurezza degli immobili anche adiacenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti sia nell'area del cratere sismico sia fuori dall'area del cratere sismico, gli edifici diruti e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES che necessitano di interventi strutturali da parte dei legittimi proprietari, i comuni, per le finalità di cui al presente comma, possono, in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, provvedere alla messa in sicurezza degli immobili anche adiacenti con diritto di rivalsa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente. ».

---

### 12.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: « In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. ».

*Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo*: « Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato. ».

---

**12.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. »; al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato. ».*

---

**12.0.1**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Fascicolo del fabbricato)*

1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

*a)* la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

*b)* il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.



2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. ».

---

### **Art. 13.**

#### **13.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio; ».*

---

#### **13.2**

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*« d-bis) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio. ».*

---

#### **13.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti. ».*

---

#### **13.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funziona-*

mento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti. ».

---

### 13.5

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici » con le seguenti: « un piano speciale di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico ».*

---

### 13.6

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « sui dissesti idrogeologici » con le seguenti: « di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico ».*

---

### 13.7

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici » inserire le seguenti: « , con priorità per quelli già previsti dalla pianificazione distrettuale, »;*

b) *dopo le parole: « e le infrastrutture » aggiungere le seguenti: « , sentita comunque la competente Autorità di bacino distrettuale. ».*

---

### 13.8

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*« c-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti; ».*

---

**13.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: « nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati. ».*

---

**13.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura. ».*

---

**13.11**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: « e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura ».*

---

**13.12**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: « e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura. ».*

---

**13.13**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*  
*« e-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti. ».*

---

**13.14**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il Commissario straordinario attiva con ISPRA apposite “convenzioni” con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione. ».*

---

**13.15**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 10 sopprimere le parole da: « , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore » fino a: « di cui al comma 1 del presente articolo, ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».*

---

**13.16**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 10 sopprimere le parole da: « , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore » fino a: « di cui al comma 1 del presente articolo »;*

*al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».*

---

**13.17**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alle riunioni del Consiglio dei ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati ».*

---

**13.18**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere di competenza dei Commissari di cui al periodo precedente, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario di cui all'articolo 3. ».*

---

**Art. 14.****14.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*« 6-bis. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori ».*

---

**Art. 15.****15.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente. ».*

---

**15.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: « è comunque necessario » inserire le seguenti: « e vincolante ».*

---

**15.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sul piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici ».*

---

**15.4**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Conferenza intersettoriale permanente ».*

---

**Art. 16.****16.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo. ».*

*Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali. ».*

---

**16.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avval-*

gono della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto medesimo. ».

---

### 16.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo. ».

---

### 16.4

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « In ogni caso i soggetti attuatori si avvalgono di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 26. ».

---

### 16.5

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di rico-

struzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali. ».

---

**16.6**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali ».*

---

**Art. 17.****17.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 18.****18.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dei servizi pubblici del territorio nonché » inserire le seguenti: « , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale, ».*

---

**18.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e con il Ministero del turismo. ».*

---



**18.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e con il Ministero del turismo ».*

---

**18.4**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e con il Ministero del turismo ».*

---

**18.5**

AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: « e con il Ministero della cultura. ».*

---

**18.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione distrettuale e regionale di riferimento. ».*

---

**18.7**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente ».*

---

**18.8**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: « sette » con la seguente: « quindici »; al medesimo periodo, medesimo comma, sostituire la parola: « quindici » con la seguente: « trenta ».*

---

**Art. 19.****19.1**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole: « , in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. » con le seguenti: « , coordinandosi con il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico, di cui al comma 6-bis dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenuto altresì conto dei contenuti delle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023. ».*

---

**19.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « da avviare a » inserire le seguenti: « recupero e »;*

*al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: « e recuperando i rifiuti. ».*

---

**19.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: « Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali. ».*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale. ».*

---

#### **19.4**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali. ».*

---

#### **19.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « da avviare a raggruppamento presso » con le seguenti: « limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso. ».*

---

#### **19.6**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.*

---

#### **19.7**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 5, dopo le parole: « e ai siti di deposito temporaneo, » inserire le seguenti: « come disciplinati ai sensi dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relative deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 in merito alle quantità consentite, ai tempi di deposito ed alla tipologia di gestione consentite, ».*

---

**19.8**

AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
« , ferma restando la precedenza da assegnare alle procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale. ».

---

**19.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
« , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale. ».

---

**19.10**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
« , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale. ».

---

**19.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* « devono essere gestiti » *inserire le seguenti:* « in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 152 del 2006, »;

*al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* « , nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

---

**19.12**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , applicando gli strumenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e rendicontazione dei rifiuti (Rentri, MUD, FIR, Registro di carico e scarico dei rifiuti). ».*

---

**19.13**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere il comma 11.*

---

**19.14**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 13, dopo le parole: « I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto » inserire le seguenti: « sono considerati rifiuti pericolosi e sono gestiti in base alle procedure redatte in conformità alle “Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico” adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023 »;*

b) *sopprimere le parole da: « Ad essi è attribuito » fino alla fine del comma.*

---

**19.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*« 14-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informatica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi*

adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione *software* associato al carico. ».

---

## 19.16

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

« 15-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori rispetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127. ».

---

## Art. 21.

### 21.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « alla programmazione » aggiungere le seguenti: « e progettazione ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (*dashboard*). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);

1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (*dashboard*) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (*machine readable*), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva eu-

ropea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. ».

## 21.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 61 » con le seguenti: « dell'articolo 35 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di in-

dagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. ».

### 21.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « dell'articolo 61 » *con le seguenti:* « dell'articolo 35 ».

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale



anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all’affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l’affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell’ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. ».

## 21.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell’ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall’evento calamitoso, nonché allo scopo di favo-

rire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario Straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure

finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. ».

---

### **21.0.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)*

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata "Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione", la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,

previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. ».

## 21.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)*

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata "Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione", la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli opera-

tori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. ».

---

## Art. 22.

### 22.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. ».

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento. ».

---

**22.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. »;

b) *al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento ».

---

**22.3**

ROSSO

*Al comma 3, sostituire le parole:* « costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » *con le seguenti:* « , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, ».

---

**Art. 23.****23.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 premettere le seguenti parole:* « Salvo cause di forza maggiore, ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire la parola:* « quindici » *con la seguente:* « venti ».

---

**23.0.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Zone franche urbane)*

1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso. ».

---

**Art. 24.****24.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. ».

---

**Art. 25.****25.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « sviluppo economico e sociale » *aggiungere le seguenti:* « nonché la rigenerazione culturale e ambientale. »;

b) *dopo le parole:* « occupazionali diretti e indiretti » *aggiungere le seguenti:* « , allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale,

sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione. »;

c) *dopo le parole:* « dell'offerta di beni e servizi » *aggiungere le seguenti:* « di *welfare*, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, ».

---

## 25.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole:* « alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti » *inserire le seguenti:* « alla realizzazione di centri di aggregazione sociale che assicurino l'attrattività dei territori, ».

---

## 25.3

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 sostituire le parole:* « 12 mesi » *con le seguenti:* « 6 mesi ».

---

## Art. 26.

## 26.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi; ».

---



**Art. 27.****27.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire le parole da: « non si applicano alle speciali gestioni commissariali » fino alla fine del comma con le seguenti: « si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima. ».*

---

**27.2**

FINA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi, finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento al coordinamento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione:

1) ridurre il termine ordinario di durata dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di prevederne la proroga;

2) introdurre la possibilità di coesistenza tra le fasi di emergenza e di ricostruzione, anche in funzione della tipologia di evento calamitoso;

3) assicurare, secondo modelli standardizzati, la predisposizione di formulari e modulistica da adottare per la gestione delle procedure di emergenza e ricostruzione legate ai fenomeni calamitosi, rispettivamente da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da parte del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvaguardando la conservazione degli atti tra le fasi, nonché forme di pubblicità unitaria per singolo evento calamitoso;

b) con riferimento alla disciplina della fase di emergenza:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei Comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri disponga in merito alla sospensione o, a seconda dei casi, al differimento, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini per adempimenti amministrativi, tributari, finanziari, contributivi e assistenziali;

2) individuare ulteriori istituti di sostegno in favore di imprese, lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e cittadini di pronta attuazione e attivabili dal Consiglio dei ministri con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.

c) con riferimento alla disciplina della fase di ricostruzione:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato di ricostruzione il Consiglio dei ministri disponga in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche;

2) prevedere che il Consiglio dei ministri possa deliberare, nell'ambito della dichiarazione dello stato di ricostruzione, in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, a supporto degli investimenti privati;

3) prevedere che, con la dichiarazione dello stato di ricostruzione, nel territorio dei Comuni interessati da eventi calamitosi vengano istituite le zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente riconoscendo i benefici economici e occupazionali previsti da tali disposizioni, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso. ».

### 27.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, si applicano, in via eccezionale, agli interventi di ricostruzione conseguenti ai sismi del 2009 e degli anni seguenti non ancora conclusi o le cui istruttorie sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità col-

labenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi sismici. ».

---

## 27.4

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e degli altri comuni del cratere," sono sostituite dalle seguenti: "e ai centri storici degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere", ».

---

## 27.0.1

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 27-bis.

1. Per la gestione della fase di ricostruzione sono istituiti gli Uffici speciali che, in coordinamento con le altre articolazioni e Autorità previste dalla presente legge, esercitano i seguenti compiti:

a) fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, promuoverne la qualità, effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) effettuare l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;

c) supportare i Comuni del cratere in fase di attuazione dei Piani per finalità connesse al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del Territorio;

d) coordinare l'istruttoria delle pratiche di edilizia privata;

e) coordinare l'istruttoria dei progetti di ricostruzione pubblica negli aspetti tecnici ed economici e attestazione della congruità;

f) curare la finalizzazione dei processi amministrativi sia di natura tecnica che contabile e il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi. ».

---

**27.0.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 27-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la tutela della pubblica incolumità  
nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)*

“1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: ‘e degli altri comuni del cratere,’ sono sostituite dalle seguenti: ‘e ai centri storici degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere’,” ».

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**

**273<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 208 la relattrice MANCINI (*FdI*) segnala innanzitutto l'articolo 1, riguardante interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, il cui comma 1 prevede che il Commissario straordinario predisponga un piano straordinario per alcune aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale.

In base al comma 3 la struttura di supporto del Commissario straordinario è incrementata con personale dirigenziale di livello generale, dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale, mentre ai sensi del comma 4 il Commissario straordinario può avvalersi di sei subcommissari.

Il successivo comma 8 interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti.

L'articolo 2, comma 6-*septies*, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la fattibilità e la progettazione della Diga di Vetto.

L'articolo 2-*quater*, concernente il risanamento dell'area costiera di Bagnoli, prevede che per la definizione degli interventi si applichi la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica. Dispone inoltre che il Commissario straordinario si avvalga dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'articolo 4, commi da 1 a 3, dispone la proroga dell'operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari.

Ai sensi del successivo comma 4, i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazione salariale straordinaria accedono al Programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL).

Il comma 5 proroga gli stanziamenti per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre il comma 6 reca un'autorizzazione di spesa finalizzata al processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 7-*bis* incrementa il Fondo istituito al fine dell'erogazione di un contributo in favore di enti del Terzo settore e assimilabili che hanno assunto con contratto a tempo indeterminato soggetti con disabilità di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 5, comma 2, autorizza il Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale.

Il successivo comma 4 attribuisce al Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe la facoltà di nominare un sub-commissario.

Il comma 5-*bis* autorizza il Commissario straordinario per il completamento del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova a conferire incarichi di consulenza a esperti del settore delle infrastrutture.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della destinazione dell'otto per mille IRPEF, stabilendo che gli interventi relativi al recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

L'articolo 6-*bis* specifica che le risorse destinate all'attuazione del Programma GOL sono assegnate alle regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e che tali risorse possono essere destinate anche ad attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.

L'articolo 6-*ter* riguarda infine la disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime preoccupazione riguardo i dati concernenti l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Missione 6 del PNRR, particolarmente riguardo la dotazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Questi evidenziano ritardi difficilmente recuperabili, specialmente in alcune regioni, ponendosi peraltro in contraddizione rispetto agli intenti manifestati dallo stesso Governo in

ordine al potenziamento dell'assistenza territoriale. Risulta pertanto necessario un impegno condiviso al fine del conseguimento di obiettivi caratterizzati da notevole rilevanza sul piano dell'interesse nazionale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) lamenta la chiusura del Governo e della maggioranza nei confronti di qualsiasi prospettiva di collaborazione costruttiva con le forze di opposizione, dimostrata dal frequente ricorso allo strumento del decreto-legge e conseguentemente al voto di fiducia. Richiama quindi le preoccupazioni precedentemente espresse circa l'attuazione del PNRR, che pure è essenziale per impedire il determinarsi di una situazione recessiva, stante la debolezza della crescita attuale e stimata.

Preoccupa inoltre la mancanza di volontà del Governo riguardo l'effettiva realizzazione delle case e degli ospedali di comunità, particolarmente grave in quanto il Governo avrebbe potuto giovare delle intese già concluse nella precedente legislatura per l'attuazione del PNRR in ambito sanitario. Tale mancanza di impegno risulta poi incomprensibile alla luce della priorità accordata dalla popolazione alle questioni sanitarie.

L'atteggiamento di chiusura del Governo riguarda inoltre le attuali emergenze sociali, di cui è espressione l'allarmante livello di consumo di droghe. In sede di trattazione presso l'altro ramo del Parlamento sono state infatti respinte le proposte emendative delle opposizioni volte in primo luogo ad un maggiore coinvolgimento del Terzo settore.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) pone innanzitutto in evidenza l'eterogeneità e l'incoerenza dei contenuti del provvedimento in esame, il quale è negativamente caratterizzato da un'impostazione volta a escludere la possibilità di coinvolgimento delle forze sociali e dei territori nelle scelte fondamentali, in ossequio a un'impostazione dirigista.

Per quanto riguarda il lavoro nelle amministrazioni pubbliche, deduce l'assenza di consapevolezza dell'importanza da accordare alla stabilizzazione, la quale costituisce un fattore determinante anche ai fini dell'attuazione dei progetti nell'ambito del PNRR.

Desti perplessità, inoltre, l'assenza di previsioni di investimento volte a risolvere la questione fondamentale dell'emergenza idrica in Sicilia, costituita dalla dispersione dalle reti. La proroga della durata dell'incarico del Commissario straordinario per le Funivie di Savona non ha poi alcun carattere risolutivo, in quanto risulterebbe piuttosto necessario un intervento strutturale volto a sanare gli effetti di una frana avvenuta nel 2019. Risulta infine elusa la necessità di un serio intervento di riqualificazione dell'istruzione tecnica, pur a fronte del suo carattere strategico nell'ambito della formazione e dell'avviamento al lavoro.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene che il decreto-legge in esame risponda adeguatamente a situazioni di reale emergenza, peraltro, come dimostrato dall'articolo 1 in materia di interventi nelle aree urbane caratterizzate da disagio sociale, basato sul pieno coinvolgimento degli enti

locali e del Terzo settore nella determinazione della programmazione nell'ambito della gestione commissariale.

Gli interventi riguardanti il settore idrico e la riqualificazione ambientale sono inoltre da apprezzare, in quanto mirati alla risoluzione di reali urgenze, che richiedono interventi rapidi ed efficaci.

Riguardo l'attuazione del PNRR, le disposizioni recate dal provvedimento sono da valutare favorevolmente, poiché finalizzate a porre rimedio a ritardi attribuibili, anziché al Governo, ai diversi soggetti attuatori.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice MANCINI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Considerato l'andamento dei lavori, il Presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 18,30 di oggi o comunque al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea qualora successivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), le senatrici Ester MIELI (*FDI*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il procuratore Lo Voi, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 19 Febbraio 2025

**Comitato XII**  
**Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del**  
**sindaco di Pollica, Angelo Vassallo**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,40*

**Audizione di Gerardo Spira, ex segretario comunale del Comune di Pollica**

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Anna Bilotti in sostituzione del senatore Francesco Castiello.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza nella seduta dello scorso 23 gennaio ha convenuto di procedere alla revoca dei seguenti

consulenti a tempo parziale: Simone Ciccotti, avvocato; Roberto Guida, avvocato; Maria Maddalena Natale, giornalista; Marco Omizzolo, sociologo; Stefania Pellegrini, docente universitaria; Ilaria Ramoni, avvocato; Fabio Massimo Ventura, avvocato.

#### **Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera.

#### **Audizione di Paolo Savini, presidente della Sogei, e di Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Paolo Savini, *presidente della Sogei*, e di Cristiano Cannarsa, *amministratore delegato della Sogei*.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Paolo SAVINI, *presidente della Sogei*, e Cristiano CANNARSA, *amministratore delegato della Sogei*, svolgono il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PPE*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Raffaella PAITA (*IV-C-RE*), Raoul RUSSO (*FdI*), Luigi NAVE (*M5S*), Saverio CONGEDO (*FdI*) e i deputati Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Riccardo DE CORATO (*FdI*), Pietro PITTALIS (*FI-PPE*).

Paolo SAVINI, *presidente della Sogei*, e Cristiano CANNARSA, *amministratore delegato della Sogei*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla  
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle  
misure adottate per prevenire e affrontare  
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Presidente  
LISEI*

*Orario: dalle ore 8,20 alle ore 10,20*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 19 febbraio 2025

**Plenaria**

**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MAGNI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UGL**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Maria Rosaria TARANTO, Politiche di salute e sicurezza nei posti di lavoro – Area Contrattazione e Mercato del Lavoro di CGIL, al dottor Mattia PIRULLI, segretario confederale CISL e al dottor Antonio RATINI, dirigente confederale UGL.

La dottoressa TARANTO, il dottor PIRULLI e il dottor RATINI svolgono una relazione sui contenuti del Protocollo di prevenzione, elaborato dalla Commissione con il Politecnico di Milano, soffermandosi sull'efficacia delle proposte contenute nel protocollo medesimo.

Intervengono per porre quesiti all'audito e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché le senatrici CAMUSSO (*PD-IDP*) e MANCINI (*FdI*) e il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*).

La dottoressa TARANTO, il dottor PIRULLI e il dottor RATINI rendono le precisazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Sui consulenti della Commissione**

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 13 febbraio scorso sono stati nominati consulenti della Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito il dottor Ivan Duca e il dottor Ernesto Piro.

*La seduta termina alle ore 15,27.*

## ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 401 di martedì 18 febbraio 2025, seduta n. 285 della Commissione affari costituzionali (1<sup>a</sup>), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 17 dopo l’ultima riga aggiungere il seguente allegato:

### « EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. 1192

#### Art. 5.

##### 5.7 (testo 2)

PIROVANO, SPELGATTI

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

“c) individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del portale Normattiva.”.

#### Art. 10.

##### 10.0.500

IL RELATORE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

##### “Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l’istituzione e l’organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l’infanzia e l’adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

1. riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell’assetto organizzativo e di *governance* degli stessi;



2. semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;

3. riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera *b*);

4. introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 è adottato con cadenza quadriennale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta dell'autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.”. ».





